



INTERNATIONAL COMMON LAW COURT OF JUSTICE VIENNA - IT



Prot. ICCJV-IT CASE N° REG. I. -0059/2020 it

ITALIANO

Trattato Internazionale Costitutivo dell'ICCJV-IT
International Common Law Court of Justice Vienna - IT

TRATTATO FONDATORE

emesso secondo la legge naturale, legge internazionale "DE JURE"

Per comprendere l'importanza che le organizzazioni internazionali hanno nel tempo acquisito, è opportuno partire da un breve excursus su quelle che sono le ragioni che hanno portato alla diffusione di tali enti per poi addentrarci nella trattazione dei sistemi di risoluzione delle controversie predisposti dalle organizzazioni stesse. Le controversie internazionali infatti rappresentano un momento inevitabile delle relazioni internazionali, ancora di più con il realizzarsi di un fenomeno che trova il suo fondamento stabile nella cooperazione tra gli Stati. Si è ritenuto opportuno dunque predisporre un meccanismo che assicurasse la pacifica convivenza degli Stati e di tutte le comunità umane, sia nell'ambito della medesima organizzazione, che più in generale nelle relazioni interstatuali. I primi tentativi di costituzione di organizzazioni internazionali risalgono al 1815 con il Congresso di Vienna in cui iniziano a consolidarsi forme, seppur embrionali, di interrelazioni tra gli Stati. Si assiste infatti al sorgere di conferenze periodiche nell'ambito delle quali venivano discusse problematiche su interessi comuni con la conseguenza però che se non era possibile trovare una soluzione pacifica, il ricorso alla guerra appariva scontato. Già al termine della prima guerra mondiale è possibile ravvisare una nozione di organizzazione internazionale che riflette quello che è ormai il suo significato attuale; si tratta di «enti astratti capaci di elaborare autonomamente norme e di assumere comportamenti non riconducibili alla volontà dei soggetti che li compongono, ma che ad essi si impongono». Si assiste all'istituzione delle prime organizzazioni quali la Società delle Nazioni (quale antecedente storico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite) e l'Ufficio Internazionale del Lavoro finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni attraverso la collaborazione tra gli Stati.

Ed è proprio questo processo di cooperazione internazionale che contraddistingue le organizzazioni nell'ambito delle quali è possibile realizzare obiettivi e soddisfare bisogni sempre più difficilmente raggiungibili singolarmente dagli Stati.

È al termine della seconda guerra mondiale che si comincia ad avvertire nella comunità internazionale un'esigenza di stabilità, il cui mantenimento poteva essere preservato da un'Organizzazione a carattere universale volta ad impedire l'insorgere di nuovi conflitti. Nel 1945 con la Conferenza di San Francisco venne istituita la prima grande organizzazione intergovernativa, l'ONU, che rappresentò il punto di partenza nell'ambito del sistema delle organizzazioni internazionali. Tra le finalità principali dell'ONU vi è proprio il mantenimento

- 1 -



della pace e della sicurezza internazionale attraverso la promozione di strumenti di soluzione pacifica delle controversie volte a prevenire il sorgere di conflitti armati nonché il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e una cooperazione internazionale.

Successivamente all'istituzione dell'ONU si assistette alla nascita di molteplici forme associative che, sebbene dotate di competenze limitate ad ambiti ben specifici, si caratterizzavano per una partecipazione soggettiva tendenzialmente universale. Tale fenomeno diede avvio ad un graduale processo di erosione della sovranità propria degli Stati che cessano di essere i soli attori della politica mondiale, in favore di enti internazionali dotati di ampi poteri. Essi, tutt'oggi, rappresentano la forma più avanzata di cooperazione internazionale che permette ai singoli Stati di tutelare i propri interessi e di risolvere, all'interno di un'area neutrale, problematiche comuni.

La costituzione di tali organizzazioni avviene con la firma di accordi internazionali da parte degli stati membri sotto forma di statuto, trattato e convenzione che ne rappresenta la base giuridica. In tali atti di espressione della volontà degli Stati che vi aderiscono vengono specificate le finalità, gli strumenti e i metodi operativi attraverso i quali, tali enti, produrranno norme che si indirizzeranno e vincoleranno gli Stati stessi.

Gli Stati aderenti per mezzo di questi accordi, non soltanto ne regolano il funzionamento, ma conferiscono alle organizzazioni ampi poteri normativi, esercitabili esclusivamente nell'ambito di quell'ordinamento giuridico particolare a cui hanno dato vita. "Les organisations internationales apparaissent en effet centrales dans la formation du droit international". Gli atti istituzionali delle organizzazioni internazionali se vincolanti costituiscono fonti di diritto, o come più propriamente definiti, fonti previste da accordo, insieme ma in posizione subordinata rispetto alle altre fonti del diritto internazionale rappresentate da consuetudini e accordi.

In origine e per molto tempo gli unici soggetti del diritto internazionale erano considerati gli Stati; solo a seguito della seconda guerra mondiale, e in particolare con l'istituzione dell'ONU, si è riconosciuto un certo grado di autonomia alle organizzazioni che le consentiva di agire in maniera indipendente dagli Stati membri. Per l'esercizio delle funzioni e per il raggiungimento delle finalità proprie dell'ente esso deve poter essere titolare di situazioni giuridiche soggettive e autonomo centro di imputazione di rapporti soggettivi, in modo da partecipare pienamente, al pari degli Stati, alla vita della comunità internazionale. Per quanto riguarda il fondamento giuridico della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali, la dottrina aveva elaborato diverse teorie. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l'importante contributo della Corte Internazionale di Giustizia la quale, nel parere sulla *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* - detto anche caso *Bernadotte* - del 1949, ha riconosciuto la soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali sulla base della teoria funzionale o dei poteri impliciti.

La Corte ha affermato che per raggiungere gli scopi specificati nella Carta delle Nazioni Unite era indispensabile attribuire la personalità giuridica all'Organizzazione e che quindi i membri stessi assegnandole certe funzioni e istituendo degli organi al suo interno, l'hanno anche dotata di quelle competenze necessarie per svolgerle effettivamente.

Dunque mentre lo Stato è titolare di diritti e doveri internazionali riconosciuti dal diritto internazionale, la stessa titolarità di diritti e doveri dell'Organizzazione dipende dalle funzioni, implicite o esplicite, assegnategli dall'accordo istitutivo. Lo stesso è stato affermato dalla Corte nel parere reso sull'interpretazione dell'accordo tra l'OMS e l'Egitto del 1980 in cui riconosce che l'organizzazione è soggetto di diritto internazionale e come tale vincolato



alle regole generali di diritto internazionale e al suo atto costitutivo nonché gli obblighi derivanti dall'accordo di cui è parte.

Fenomeno alquanto atipico è quello rappresentato dal GATT'47 (AGTC - General Agreement on Tariffs and Trade). La dottrina con riguardo alla sua personalità giuridica non è affatto unanime: secondo alcuni infatti la progressiva strutturazione istituzionale dell'ordinamento a cui ha dato vita, composto da un organo assembleare (Parti Contraenti) dotate di un ampio raggio d'azione intervenendo, con poteri normativi, su ogni problema attinente al commercio internazionale, da un Segretariato con compiti prevalentemente amministrativi e infine da un Consiglio quale organo esecutivo, avrebbe condotto ad una sua assimilazione alle altre organizzazioni internazionali intergovernative. Altri invece hanno negato la personalità giuridica del GATT, quale trattato entrato in vigore sulla base di un Protocollo di applicazione provvisoria, qualificandolo più propriamente come un'unione di Stati in cui le attività poste in essere erano imputabili agli Stati membri che agivano collettivamente. Quest'ultima tesi è avvalorata dall'esclusione della capacità di agire autonomamente nella vita di relazione internazionale, comprensivo del cd. treaty-making power. Diverso e non discutibile è il caso del WTO (World Trade Organization) qualificata come organizzazione internazionale a tutti gli effetti non presentando quelle carenze istituzionali che invece caratterizzavano il GATT.

Gli atti Istitutivi come fonte di regolamento

Il regolamento è un aspetto centrale nella vita delle organizzazioni internazionali, e non può che essere disciplinato nell'ambito degli accordi istitutivi delle stesse nonché negli atti di diritto derivato.

In base alla Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, la ICCJV-IT, come organismo istitutivo, è irrefutabilmente autorizzato, tramite Accordi Bilaterali, ad esercitare la propria Giurisdizione Internazionale. (Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999.)

Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme o separatamente, l'obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull'origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite,

ICCJV-IT International Common Law Court of Justice Vienna - IT si dichiara una Corte Internazionale, Indipendente, Neutrale, Permanente, Autonoma, Extraterritoriale che segue il sistema della Common Law, con il nobile obiettivo di ripristinare la giustizia e la pace nel mondo.

-Facendo presente che la comunità dei popoli ha utilizzato il diritto internazionale come diritto consuetudinario, gettando le fondamenta dei diritti umani con il postulato che devono essere rispettati, applicati e protetti;

-con la ferma volontà di stabilire a questo proposito e con il consenso della generazione attuale e delle generazioni future, una corte di giustizia di diritto



internazionale indipendente e permanente governata dalla LEGGE a salvaguardia dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale in relazione al Sistema di Diritto Comune, la cui Suprema giurisdizione sarà investita per tutti i crimini delle persone contro le persone,

-confermando che la Corte di Giustizia di Diritto Internazionale e i suoi eletti e le persone che hanno prestato giuramento,

così come dallo Status Speciale (cfr art. 7 par. 2, VCLT) è la più alta base giuridica internazionale applicata nel contesto delle gerarchie legali nella loro applicazione per il processo decisionale nel sistema giudiziario per la sua responsabilità verso gli individui,

i fondatori dell'International Common Law Court of Justice Vienna – IT (ICCJV-IT), hanno concordato con mutuo consenso come segue e apponiamo le nostre firme a questo accordo e sottoscriviamo tramite atto della Carta della Common Law e dello Statuto dell'ICCJV-IT, come basi legali e leggi vincolanti.

Considerando che conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

riconoscendo che questi diritti derivano dalla dignità importante del valore della persona umana,

visto che in conformità con la Dichiarazione Universale, l'ideale degli esseri umani liberi, che godono della libertà dalla paura, e dal desiderio, può essere raggiunto solo se vengono create le condizioni in base alle quali ognuno può godere dei suoi diritti economici, sociali e culturali, così come i suoi diritti civili e politici,

considerando l'obbligo degli Stati ai sensi della Carta delle Nazioni Unite di promuovere il rispetto universale e il rispetto dei Diritti Umani,

ICCJV-IT ha Privilegi e Immunità equiparabili agli stessi delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra organizzazione intergovernativa;

A questo proposito si dichiara che la **International Common Law Court of Justice Vienna - IT (ICCJV-IT)**, viene fondata sulla base della CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI ed è istituita in virtù dei Fondatori che hanno aderito alla Carta del Diritto Comune Internazionale, al Trattato Fondatore nel Diritto Internazionale ed allo Statuto della International Common Law Court of Justice Vienna - IT.

Sia noto che i firmatari fanno Promessa Solenne a partire dalla data di fondazione ad operare insieme come uomini e funzionari della ICCJV-IT nel rispetto assoluto dei fondamenti irrefutabili della ICCJV-IT - International Common Law Court of Justice Vienna – IT

In conclusione

manifestandosi quindi la decisione di aderire al Trattato Fondatore, alla Carta del Diritto Comune Internazionale, ed allo Statuto della International Common Law Court of Justice Vienna - IT, con le suddette argomentazioni ed è da considerarsi in vigore dalla data di firma.



Questo vale anche per future adesioni. Ulteriori atti di notifica saranno depositati dalla International Common Law Court of Justice Vienna - IT.

In fede, gli rappresentanti dei Stati Fondatori firmano questo trattato istitutivo "de Jure".

Copia in originale verrà rilasciata alla firma di tutti i rappresentanti degli Stati fondatori e depositato in originale all'International Common Law Court of Justice.

❖
Per l'Org. SOV. ORD. OSPITALIERI
DI S. GIOVANNI DI data 10 / 07 / 2020, luogo LAZISE (VR)
GERUSALEMME ORDINE DI MALTA O.S.) - USA

nome rappresentante CAV. ERMINIO DD BERTON sigillo/timbro

firma, *Erminio D. Berton*



Eliano Marianelli
General Director ICCIV-IT
On. Eliano Marianelli



Ioan Tataru
Clerk of the Court ICCIV-IT
Dott. Ioan Tataru

